



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PARMA

Sezione fallimentare

Reg. Sent. n. 96/17

Prov. n. 1556/17  
Ref. n. 176/17

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Pietro Rogato-	Presidente rel.
Dott. Nicola Sinisi-	Giudice .
Dott. Enrico Vernizzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- avente ad oggetto: dichiarazione dello stato d'insolvenza nei confronti della sottonominata impresa già soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa :
- **DELINEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** con sede a Fidenza (PR) in via Malpeli n. 126, codice fiscale 02138980343-posta in liquidazione coatta amministrativa giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 347/2016 del 13.09.2016, in persona del Commissario Liquidatore Dott. Stefano Marchesano.

- \*\*\*\*\*

- letto il ricorso proposto dal dott. Stefano Marchesano, in qualità di Commissario Liquidatore della **DELINEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. in liquidazione coatta amministrativa**, giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 347/2016 del 13.09.2016, con sede a Fidenza (PR) in via Malpeli n. 126, codice fiscale 02138980343, per l'accertamento giudiziario ai sensi dell'art. 202 l.f. dello stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

- visto il provvedimento di comparizione della parte ricorrente e dell'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa, depositato in data 26.06.2017, per gli incumbenti di cui all'art. 195, comma 3, l.f.;
- letta la memoria difensiva di costituzione di Bianchi Pierluca, n.q. di amministratore unico e ultimo legale rappresentante della cooperativa;
- sentita la parte ricorrente e l'ultimo legale rappresentante della società cooperativa all'udienza del 20.09.2017;
- a scioglimento della riserva formulata dal Presidente delegato all'udienza del 20/09/2017;

rilevato che:

- l'art. 202 l.f., ai fini dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, prevede che l'impresa si trovi in tale stato al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, cioè nella fattispecie alla data del 19.10.2016;
- come risulta dal ricorso depositato dal Commissario Liquidatore la società cooperativa ha evidenziato nei due esercizi immediatamente precedenti la disposizione di apertura della liquidazione coatta amministrativa, nonché nella situazione contabile al 13.09.2016 prossima a tale apertura, un patrimonio netto costantemente negativo e per ammontare in progressivo sensibile aumento;
- tale situazione di persistente deficit patrimoniale non risulta essere stata contestata dall'ultimo legale rappresentante della società cooperativa, sig. Pierluca Bianchi, né nel corso dell'udienza del 20.09.2017, né nelle memorie dallo stesso depositate in data 06.09.2017, dalle quali, anzi, si evince che l'attività sarebbe di fatto cessata nel marzo del 2013, quando le perdite avevano già da due anni inciso per oltre un terzo il capitale sociale;
- la situazione contabile al 13.09.2016 evidenzia uno stato di grave illiquidità, la mancanza di beni strumentali di apprezzabile consistenza e valore, la sussistenza di ragioni creditorie in essere verso soggetti che viene riferito essere stati sottoposti a procedure concorsuali oppure oggetto di successive

transazioni attuate nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa, di guisa che si debba ritenere che il relativo presumibile valore di realizzo sia inferiore a quello rappresentato in tale situazione contabile; aspetti tutti che confermano l'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e quindi la sussistenza di uno stato di insolvenza irreversibile;

- gli aspetti difensivi proposti dal ex legale rappresentante della cooperativa nella memoria difensiva depositata il 06.09.2017, in merito alla di lui condotta, si configurano ultronei ai fini del presente giudizio;

considerato che per quanto sopra

- è oggi desumibile la sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca della disposta liquidazione coatta amministrativa, perlomeno per effetto del pluriennale deficit patrimoniale, la cui evidenziazione in termini bilancistici assume particolare rilevanza indiziaria, connotandosi nella fattispecie come dato centrale rispetto ad altri fatti esteriori;

tutto quanto sopra rilevato e considerato,


- visti gli artt. 202, 195, 22 e 5 l.f.;

- P.Q.M.

- Accerta e dichiara lo stato di insolvenza della "**DELINEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** con sede a Fidenza (PR) in via Malpeli n. 126, codice fiscale 02138980343-posta in liquidazione coatta amministrativa giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 347/2016 del 13.09.2016, in persona del Commissario Liquidatore Dott. Stefano Marchesano.

Si pubblichi nelle forme di cui all'art. 17 L.F. e si comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Parma addì 10/ottobre/2017



Il Presidente rel.  
*P. Rogato*  
Dott. Pietro Rogato